

CIA informa

Sommario Imprese:

- Decreto Flussi: Programmazione Triennale e Decreto Integrativo
- Diritto di Superficie su Terreni Agricoli
- Carta Acquisti contro il caro prezzi
- Scadenziario



Decreto Flussi: Programmazione Triennale e Decreto Integrativo

Il 6 luglio 2023 il Governo ha approvato una programmazione triennale da oltre **450 mila ingressi tra il 2023 e il 2025** (sulla quale sentirà il parere delle Camere), e un **decreto integrativo ai flussi 2022** che prevede ulteriori **40 mila ingressi**, tutti per lavoro stagionale, per assorbire parte delle domande in eccedenza già presentate.

Ecco cosa dice riguardo a questi "Decreti flussi" il comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri:

1. **Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare).**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, **in esame preliminare**, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la **"Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025"**.

Al fine di promuovere l'immigrazione legale, il decreto incrementa le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro ed **estende le categorie professionali** e i **settori produttivi coinvolti**.

Con un unico atto, si definiscono i **criteri dei flussi** e si provvede alla programmazione delle **quote massime** d'ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025, ponendo fine all'uso dei provvedimenti transitori.

Inoltre, dando seguito all'analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la **logica**

incrementale delle quote e si riduce in modo progressivo il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d'inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.

Per il **triennio 2023 – 2025** il Governo prevede complessivamente **452.000 ingressi**, rispetto a un **fabbisogno rilevato di 833.000 unità**, come riportato nella tabella che segue.

PROVVEDIMENTO	INGRESSI PROGRAMMATI	FABBISOGNO RILEVATO
Decreto 2023-2025	2023 - 136.000	2023 - 274.800
	2024 - 151.000	2024 - 277.600
	2025 - 165.000	2025 - 280.600

Tra le **nuove professionalità** che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti. Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale; per il lavoro subordinato stagionale i settori agricolo e turistico-alberghiero.

Nell'ambito delle quote per l'agricoltura e per il turismo, si riservano specifiche quote per i lavoratori provenienti da **Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi** per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle **organizzazioni di lavoro** indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l'anno 2022 – decreto integrativo (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, come consentito dalla legislazione vigente, un **decreto flussi integrativo** al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l'anno 2022, avendo preso atto che le **domande d'ingresso** per lavoro sono risultate **in eccesso rispetto alle quote** autorizzate.

Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a **40.000 unità**, interamente destinata agli ingressi per lavoro **stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**, a valere sulle **domande già presentate** nel click-day del marzo scorso.

Diritto di Superficie su Terreni Agricoli

Con **Risposta a interpello n 365 del 3 luglio 2023** l'Agenzia delle Entrate chiariscono aspetti della **costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli**.

Nel caso di specie **il notaio istante** fa presente di essere stato **incaricato della stipula di "un'atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù"** definitivo, facendo seguito ad un contratto preliminare tra le medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e **chiede in che misura si applica l'imposta di registro** in relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

Egli **evidenzia che la giurisprudenza di legittimità**, con alcune pronunce (sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), **ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli**, laddove non siano applicabili agevolazioni, **ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9%, in luogo di quella del 15%, prevista nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986.

Al riguardo, l'Istante rileva che, **alla luce della citata sentenza, la costituzione di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà** (a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), **ha quale fine ultimo, quello di mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate**, senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'art. 934 del codice civile.

In particolare, **la "costituzione" a favore di terzi di un diritto reale di godimento** (quale il diritto di superficie) **non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario**.

A parere dell'Istante, **"Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto"**.

Le Entrate invece, dopo un ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano **che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%**, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la circolare n. 18/E del 2013.

Pertanto, **l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15%**,

oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.

Per quanto concerne la base imponibile, si rileva che ai sensi dell'art.43, lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è costituita dal "valore" del bene o del diritto, alla data dell'atto.

Ai sensi dell'art. 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma 1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore, il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2).

Carta Acquisti contro il caro prezzi

Al via la **social card del Governo**, distribuita da Poste italiane, per far fronte al caro spesa che ha colpito circa 1,3 milioni di nuclei familiari.

Dal 18 luglio arriva la carta elettronica chiamata "**Dedicata a te**" con un **contributo unico di 382,50 euro** per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con ISEE fino a 15mila euro.

Si tratta di un bonus una tantum per le famiglie in difficoltà, contro l'inflazione e il caro prezzi che ha inciso sul potere d'acquisto di molti italiani.

A partire dal 18 luglio, dunque, i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

Il contributo è rivolto ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Tutti i componenti del nucleo devono essere iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente;
- Essere in possesso di una certificazione **ISEE ordinario**, in corso di validità **non superiore a 15.000 euro**

Sono **esclusi** dal beneficio i nuclei familiari che siano titolari di:

- Reddito di Cittadinanza
- Reddito di Inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale
- Naspi e DIS-COLL
- Indennità di Mobilità
- Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito
- Cassa Integrazione Guadagni
- Ogni differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato



Scadenziario di Luglio

15 Luglio

Fatturazione differita

Termine ultimo per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

17 Luglio

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 1° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti familiari, relativi al 1° trimestre 2022.

Contributi Inps Gestione Separata: Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).